

Il bilancio in rosso

LE INTERPRETAZIONI DEL DL LIQUIDITÀ

Il rebus sull'obbligo di ripianare le perdite dell'esercizio 2019

Il tenore letterale della norma esenta dal reintegro del capitale solo per fatti da Covid

PAGINA A CURA DI
Angelo Busani

L'articolo 6 del decreto Liquidità (Dl 23/2020) prevede che a decorrere dal 9 aprile 2020 e fino al 31 dicembre 2020 «per le fattispecie verificate nel corso degli esercizi chiusi entro» il 31 dicembre 2020 «non si applicano» le norme del Codice civile in tema di:

- perdite oltre il terzo del capitale sociale rilevate dopo l'anno "di grazia";
- perdite oltre il terzo del capitale sociale sotto il minimo di legge;
- scioglimento della società per il caso di perdite che riducono il capitale sotto il minimo, in caso di mancato loro ripianamento.

ASPETTI DELLA DISAPPLICAZIONE

Facendo d'ora innanzi riferimento, per semplicità, a esercizi coincidenti con l'anno solare, se ci si interroga sul presupposto di questa disapplicazione della disciplina in tema di ripianamento perdite, oc-

corre osservare che la norma in commento parla delle «fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data» del 31 dicembre 2020; e che, quindi, vi è da capire se le «fattispecie verificatesi» (e cioè le perdite) sono quelle che maturano dal 9 aprile 2020 in avanti oppure anche quelle maturate in precedenza e, ad esempio, anche quelle maturate entro il 31 dicembre 2019. Due le possibili interpretazioni:

- una interpretazione largheggiana, la quale punta sul fatto che la norma si presta anche a essere letta nel senso di comprendere qualsiasi perdita maturata ante 31 dicembre 2020 e, quindi, non solo le perdite del periodo epidemico, ma anche quelle del 2019;
- una interpretazione che appare più aderente al tenore testuale della norma e al presumibile intento del legislatore in commento, vale a dire quello di sterilizzare le perdite provocate dal virus e non le perdite precedenti.

Per seguire l'interpretazione estensiva, bisognerebbe ritenere che il legislatore abbia benevolmente beneficiato anche la società che abbia maturato perdite ante virus, in considerazione del fatto che il virus ha provocato una sopravvenuta mancanza di risorse per provvedere al loro ripianamento. Indubbiamente, entrambe le interpretazioni hanno una propria dignità: il tema è

LE DEROGHE AL CODICE CIVILE

Le regole

Dal 9 aprile 2020 e fino al 31 dicembre 2020 «per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro» il 31 dicembre 2020 «non si applicano» le norme del Codice civile in tema di perdite e scioglimento della società in caso di perdite che riducono il capitale societario sotto il minimo previsto per legge.

I casi

Le deroghe valgono per le perdite oltre il terzo del capitale sociale rilevate dopo l'anno "di grazia"; per le perdite oltre il terzo del capitale sociale, che riducono il capitale sociale sotto il minimo disposto dalla legge; e per lo scioglimento della società per perdite che riducono il capitale sotto il minimo, in caso di mancato loro ripianamento.

che l'interpretazione benevola, nel suo intento di equità economica, genera, sotto il profilo strettamente giuridico, una evidente disparità di trattamento tra la situazione della società in bonis che vada in deficit a causa del virus e la società che fosse già in deficit a prescindere dal virus. Si pensi, per esempio, a una società che abbia chiuso l'esercizio in perdita al 31 ottobre 2019 e che il 25 febbraio 2020 abbia effettuato una dolorosa operazione di ripianamento (magari con una radicale diluizione del socio privo di risorse): perché discriminarla rispetto al caso della società che abbia chiuso in perdita al 31 dicembre 2019 e al 9 aprile 2020 non avesse ancora approvato il bilancio del 2019?

Insomma, è chiaro che la tesi re-

strittiva appare talmente abietta da sollecitare ogni possibile sforzo interpretativo per delegittimarla: ma è pure chiaro che il legislatore si è espresso proprio male se avesse voluto sterilizzare anche le perdite del 2019: tanto che la tesi restrittiva appare ben suffragata dalla relazione di accompagnamento al Dl 23/2020 quando parla di «perdita di capitale, dovuta alla crisi da Covid-19, e verificatesi negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020».

LA CHIUSURA AL 31 DICEMBRE 2019

Se si segue la tesi estensiva, le perdite del 2019 non sono rilevanti in alcun caso. Se invece si segue la tesi restrittiva:

- se si tratta di perdite che diminuiscono il capitale sociale per non oltre

un terzo, non vi è alcun provvedimento da adottare;

- se si tratta di perdite che diminuiscono il capitale sociale di oltre un terzo, l'assemblea deve essere convocata per assumere «opportuni provvedimenti», dovendo anche tener conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo» la chiusura dell'esercizio ma non quelli verificatesi dopo l'8 aprile 2020 (un opportuno provvedimento può essere quello di considerare il 2020 come anno "di grazia");

- perdite che diminuiscono il capitale oltre il terzo e sotto il minimo legale, la società deve essere ricapitalizzata; in mancanza essa si scioglie e gli amministratori non possono provvedere alla gestione imprenditoriale, ma devono limitarsi a una gestione conservativa.

IL 2019 COME ANNO «DI GRAZIA»

Sempre seguendo la tesi restrittiva, se l'assemblea che ha approvato il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 (con perdite oltre il terzo ma non sotto il minimo) ha deliberato di considerare l'esercizio 2019 come anno "di grazia" e nel 2019 le perdite del 2018 non sono state riportate entro il terzo, allora l'assemblea di bilancio che si svolge nel 2020 deve provvedere alla riduzione del capitale sociale (se ve ne è lo spazio) oppure al ripianamento delle perdite, per riportarle almeno entro il terzo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Il periodo «di grazia». Se nel corso del 2020 le perdite non diminuiscono entro il terzo, il taglio si può ritardare di due anni anziché uno

Raddoppiato il rinvio per la riduzione del capitale

L'assemblea che si svolge nel 2020 e che approva il bilancio 2019, qualora rilevi perdite "oltre il terzo", le quali però non riducono il capitale sotto il minimo, può senz'altro deliberare di considerare il 2020 come anno "di grazia", ai sensi dell'articolo 2446, comma 1, del Codice civile.

Se poi, nel corso del 2020, le perdite non diminuiscono entro il terzo (o addirittura portino il capitale sociale sotto il minimo), l'assemblea di bilancio che si svolgerà nel 2021 non sarà costretta a ridurre il capitale sociale (o, in mancanza, a ricapitalizzare la società), in quanto l'articolo 6 del Dl 23/20, consentirà di considerare il 2021 come un secondo, eccezionale, anno "di grazia".

LE PERDITE ENTRO IL TERZO DEL 2019 SOMMATE A QUELLE 2020

Se il bilancio del 2019 rileva per-

dite entro il terzo (e, quindi, non viene adottato alcun provvedimento) e la situazione di deficit si aggrava nel 2020, portando le perdite oltre il terzo, l'organo amministrativo ha l'obbligo di convocare l'assemblea «senza indugio», ai sensi dell'articolo 2446, comma 1, del Codice civile (norma non "sospesa" dal Dl 23/2020).

A tale assemblea «deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale» e nel corso di tale assemblea l'organo amministrativo deve «dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione».

Ai sensi dell'articolo 6 del Dl 23/2020, non vi è però l'obbligo di adottare alcun provvedimento di riduzione del capitale o di ricapitalizzazione (e gli amministratori

possono regolarmente continuare nella loro gestione imprenditoriale, in continuità aziendale, senza passare a una gestione meramente conservativa).

Situazione patrimoniale in bonis al 31 dicembre 2019 che entra in deficit nel 2020 a causa dell'epidemia

Il medesimo discorso appena svolto deve essere ripetuto se il bilancio del 2019 non presenta perdite e queste, invece, maturano nel 2020 (a causa dell'epidemia) in misura superiore al terzo del capitale sociale: vi è, in tal caso, l'obbligo di convocare l'assemblea, ma (ai sensi dell'articolo 6 del Dl 23/2020) senza dover adottare alcun provvedimento.

Non si deve convocare invece l'assemblea se si tratti di perdite entro il terzo.

A rigore (sempre che si dia credito alla tesi restrittiva), sopra il-

lustrata), i provvedimenti di cui agli articoli 2446 e 2447 andrebbero invece adottati in relazione a perdite oltre il terzo maturate, bensì nel 2020, ma ante epidemia: si pensi all'ipotetico caso di un bilancio in bonis al 31 dicembre 2019 e a un disastroso evento nel gennaio 2020.

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020 CHIUSO CON PERDITE

Se il bilancio del 2020 chiuderà in perdita oltre il terzo (a prescindere dal fatto che si tratti di perdite tutte maturate nel 2020 o di perdite del 2020 che si sommano a perdite del 2019 o di altri esercizi precedenti), l'assemblea di bilancio non dovrà assumere alcun provvedimento di riduzione del capitale sociale o di ricapitalizzazione della società (ai sensi dell'articolo 6, Dl 23/2020). Gli amministratori

potranno continuare la gestione imprenditoriale, senza passare a una gestione conservativa.

SITUAZIONE PATRIMONIALE DOPO IL VIA LIBERA AL BILANCIO 2020

La norma di cui all'articolo 6, Dl 23/20, lascia intendere che il 2021 sarà un anno "di grazia" per qualsiasi situazione di perdita (oltre il terzo) che si trascini in avanti dal 2020; quindi, ci sarà tempo fino all'assemblea del 2022 che approverà bilancio dell'esercizio in chiusura al 31 dicembre 2021 per sistemare le cose, senza dover adottare provvedimenti nel corso del 2021. Diverso, invece, il discorso, per una società che chiuda in bonis il 2020 ed entri in deficit nel corso del 2021: in tale situazione, «senza indugio» dovranno essere adottati «opportuni provvedimenti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA